

12 SETTEMBRE 2024

50&PIÙ  
**STATUTO E  
REGOLAMENTI**



CONFCOMMERCIO  
IMPRESI PER L'ITALIA

**PREMESSA DI VALORI** 7

**TITOLO I Denominazione-Soci-Scopi**

Articolo 1	Denominazione e rappresentanza	8
Articolo 2	Soci	9
Articolo 2-bis	Soci: decadenza e recesso	10
Articolo 3	Sostenitori e collaboratori volontari	11
Articolo 4	Scopi dell'Associazione	11

**TITOLO II Articolazione Organi centrali e territoriali**

Articolo 5	Stuttura organizzativa	13
Articolo 6	Articolazione struttura organizzativa	13
Articolo 7	Assemblea nazionale: natura e composizione	14
Articolo 8	Assemblea nazionale: modalità di convocazione	15
Articolo 9	Assemblea nazionale: costituzione e svolgimento	16
Articolo 10	Assemblea nazionale: Presidente, Segretario e scrutatori	17
Articolo 11	Assemblea nazionale ordinaria: competenze	17
Articolo 12	Assemblea nazionale straordinaria: competenze	18
Articolo 13	Consiglio direttivo: composizione e convocazione	18
Articolo 14	Consiglio direttivo: competenze	19
Articolo 15	Giunta esecutiva: composizione e convocazione	21
Articolo 16	Giunta esecutiva: competenze	22
Articolo 17	Presidente	23
Articolo 18	Presidenti Onorari ed Emeriti	23
Articolo 19	Collegio Sindacale	24
Articolo 20	Collegio dei Probiviri	25
Articolo 21	Cariche sociali: criteri di eleggibilità	26
Articolo 22	Decadenza dalle cariche sociali e incompatibilità	26
Articolo 23	Durata delle cariche sociali nazionali	27
Articolo 24	Segretario Generale	28
Articolo 25	Organizzazioni territoriali: caratteristiche generali	29
Articolo 26	50&Più provinciali	30
Articolo 27	50&Più regionali	30

**TITOLO III Patrimonio-Amministrazione**

Articolo 28	Entrate dell'Associazione	31
Articolo 29	Esercizio economico e finanziario	31

**TITOLO IV Disposizioni Diverse**

Articolo 30	Sostegno a 50&PiùEnasco	32
Articolo 31	Interpretazione integrativa dello Statuto	32
Articolo 32	Norme transitorie	32

**CODICE ETICO - Premessa** 34

Articolo 1	Doveri generali	35
Articolo 2	Doveri dei livelli del sistema confederale	35
Articolo 3	Principi di governance del sistema confederale	36
Articolo 4	Doveri dei dirigenti associativi	37
Articolo 5	Doveri del Presidente	38
Articolo 6	Doveri del Direttore o Segretario Generale	39
Articolo 7	Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori	40
Articolo 8	Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo	40
Articolo 9	Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni	42
Articolo 10	Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"	43
Articolo 11	Organi di vigilanza	43

**REGOLAMENTI - Premessa** 44

Articolo 1	50&Più provinciali: denominazione	44
Articolo 2	50&Più provinciali: inquadramento soci	45
Articolo 3	50&Più provinciali: compiti	45
Articolo 4	50&Più provinciali: organi	45
Articolo 5	Assemblea della 50&Più provinciale: composizione e convocazione	46
Articolo 6	Assemblea della 50&Più provinciale: costituzione e svolgimento	47
Articolo 7	Assemblea della 50&Più provinciale: compiti	47
Articolo 8	Consiglio direttivo: composizione e convocazione	48
Articolo 9	Consiglio direttivo: compiti	48
Articolo 10	Presidente della 50&Più provinciale	49
Articolo 11	Consiglio direttivo: requisiti di eleggibilità e modalità di elezione	50
Articolo 12	Commissariamento	50
Articolo 13	Segretario provinciale	51
Articolo 14	Attività associative	51
Articolo 15	Entrate	51
Articolo 16	Gestione economica	52
Articolo 17	Esercizio economico	52
Articolo 18	Interpretazione integrativa del Regolamento	52
Articolo 19	Entrata in vigore	52

**Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più Regionali e per la costituzione e l'attività degli organi regionali e il loro controllo**

Articolo 1	50&Più regionali: denominazione	53
Articolo 2	50&Più regionali: costituzione e composizione	53
Articolo 3	50&Più regionali: compiti	54
Articolo 4	50&Più regionali: organi	54
Articolo 5	Consiglio regionale: composizione	54
Articolo 6	Consiglio regionale: modalità di convocazione	55
Articolo 7	Consiglio regionale: compiti	55
Articolo 8	Consiglio regionale: costituzione e deliberazioni	56
Articolo 9	Presidente	56

Articolo 10	Durata degli organi	56
Articolo 11	Commissariamento	57
Articolo 12	Segretario regionale	57
Articolo 13	Gestione economica	57
Articolo 14	Costituzione: convocazione	58
Articolo 15	Entrata in vigore	58

**Regolamento Elettorale**

**TITOLO I Finalità**

Articolo 1	Scopo del regolamento elettorale	59
------------	----------------------------------	----

**TITOLO II Assemblea provinciale: Elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo**

Articolo 2	Elettorato attivo e passivo nelle Assemblee provinciali	59
Articolo 3	Procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali	59
Articolo 4	Procedure elettorali per l'elezione del Presidente Onorario	61

**TITOLO III Consiglio Direttivo Provinciale: elezione del Presidente e dei Vice Presidenti**

Articolo 5	Elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente	61
Articolo 6	Procedure elettorali per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti delle 50&Più provinciali	62
Articolo 7	Disposizioni diverse	62

**TITOLO IV Consiglio Regionale: elezioni del Presidente e del Vice Presidente**

Articolo 8	Elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente regionale	63
Articolo 9	Procedure elettorali per l'elezione del Presidente della 50&Più regionale	63

**TITOLO V Cariche Sociali Nazionali**

Articolo 10	Elettorato attivo e passivo per l'Assemblea nazionale	64
Articolo 11	Procedure elettorali: adempimenti dell'Associazione	64
Articolo 12	Procedure elettorali: adempimenti delle 50&Più provinciali	64

Articolo 13	Procedure elettorali: adempimenti delle 50&Più regionali	65
Articolo 14	Procedure elettorali: adempimenti per la formazione delle liste elettorali nazionali	65
Articolo 15	Le liste	66
Articolo 16	Assemblea elettiva nazionale: votazioni	66
Articolo 17	Consiglio direttivo nazionale: elezione dei membri di Giunta e dei Vice Presidenti	68
Articolo 18	Entrata in vigore	68
Fac-simile	Scheda di votazione per le 50&Più provinciali	69

### Regolamento dei Proviviri

Articolo 1	Definizioni	70
Articolo 2	Costituzione, sede, composizione del Collegio dei Proviviri	70
Articolo 3	Presidente	71
Articolo 4	Competenze	71
Articolo 5	Segretario	71
Articolo 6	Astensione e ricusazione	71
Articolo 7	Procedimento	72
Articolo 8	Decisione	73
Articolo 9	Mezzi finanziari	73
Articolo 10	Entrata in vigore	73

### Regolamento Amministrativo delle 50&Più Provinciali e Regionali

Disposizioni Generali	74
Gestione Finanziaria	76
Entrata in vigore	77

# PREMESSA DI VALORI

**50&Più** pone al centro della propria attività associativa un sistema condiviso di principi e valori esplicitati nel proprio Statuto:

- l'associazionismo come elemento fondante della società e democratica espressione della libertà delle persone e dei gruppi sociali;
- la solidarietà e la responsabilità nei confronti degli iscritti, degli anziani, delle altre generazioni e della società, come carattere primario della sua natura associativa;
- la democrazia interna quale regola fondamentale per favorire l'uguaglianza degli iscritti, la loro partecipazione a tutti i livelli alla vita associativa e la piena trasparenza dell'operato degli organi statutari;
- lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale quali essenza e positiva sintesi della cultura di impresa, delle attività professionali e del lavoro autonomo, rappresentata dal sistema Confederale "Imprese per l'Italia";
- il riconoscimento degli anziani come risorsa per la società da sviluppare e valorizzare promuovendone il ruolo sociale, il protagonismo attivo e l'immagine positiva;
- l'incontro e l'aggregazione tra le persone quali elementi che danno forza al ruolo associativo attivo, favoriscono le relazioni e contrastano l'emarginazione e l'isolamento;
- lo sviluppo del benessere della persona anziana, attraverso la soddisfazione non solo dei bisogni primari, ma anche di socializzazione, partecipazione, comunicazione, cultura, bellezza, amicizia, fratellanza, integrazione, rispetto, ascolto, fiducia, condivisione;
- la formazione continua durante tutto l'arco della vita per favorire i processi di apprendimento e auto-apprendimento;
- la collaborazione attiva tra gli anziani e pensionati in Italia e in tutti i paesi d'Europa e del mondo che trovando la propria forza nella dimensione sovranazionale, promuova lo sviluppo dei diritti sociali e civili della convivenza pacifica e della democrazia politica.

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE 50&PIÙ

## TITOLO I DENOMINAZIONE-SOCI-SCOPI

### Articolo 1 Denominazione e rappresentanza

1. 50&Più è Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro che opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l'assistenza dei propri soci a sostegno dell'invecchiamento attivo e ai fini dell'affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana.
2. 50&Più è Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
3. Ha sede in Roma, la sua durata è illimitata e ha termine per deliberazione dell'Assemblea.
4. 50&Più aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve

"Confcommercio-Imprese per l'Italia", ovvero "Confederazione", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali. L'Associazione, in particolare, riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto della Confederazione, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

5. L'Associazione può aderire ad Organizzazioni costituite a livello nazionale o internazionale che perseguono medesimi finalità ed obiettivi. Possono aderire all'Associazione le Organizzazioni che si riconoscono nei valori e nelle finalità di 50&Più. I relativi rapporti sono regolamentati da apposite convenzioni.
6. L'Associazione può promuovere, al proprio interno, la costituzione di organismi specifici per il raggiungimento di particolari fini sociali.
7. 50&Più adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento degli associati e di ogni membro degli organi monocratici e collegiali dell'Associazione.

### Articolo 2 Soci

1. Sono soci coloro i quali condividono i valori e gli scopi dell'Associazione e si impegnano ad osservarne lo Statuto.
2. La qualifica di socio è intrasmissibile e non può essere riferita a partecipazione temporanea. Essa si consegue con la sottoscrizione di un atto di adesione all'Associazione 50&Più e con il pagamento della quota associativa, irripetibile, tanto in caso di recesso quanto in caso di morte, e non rivalutabile.
3. Il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza automatica dalla qualità di socio.

4. L'Associazione 50&Più, per il raggiungimento dei fini statutari, inquadra i soci residenti nella stessa provincia in strutture territoriali denominate 50&Più provinciali.

### **Articolo 2-bis** **Soci: decadenza e recesso**

1. La qualità di socio di "50&Più" si perde:
  - a) Per formale atto di recesso. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;
  - b) per decadenza, deliberata dal Consiglio direttivo, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "50&Più" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, nonché del Codice Etico e dei regolamenti, ovvero per comportamenti tra quelli indicati dall'art. 20, comma 5, lettera b);
2. La proposta di decadenza, di cui alla lettera b) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.
3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio direttivo le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio direttivo è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.
4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio direttivo di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 20, comma 5, lett. b), del presente Statuto. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.

### **Articolo 3** **Sostenitori e collaboratori volontari**

Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che effettuano elargizioni, di qualunque importo, a favore dell'Associazione. Sono altresì sostenitori le persone fisiche che, condividendone le finalità, collaborano volontariamente e gratuitamente con l'Associazione e ne divulgano programmi e iniziative. I sostenitori sono informati periodicamente sulle attività dell'Associazione.

### **Articolo 4** **Scopi dell'Associazione**

1. L'Associazione promuove azione di rappresentanza, tutela, assistenza e valorizzazione della persona matura e, in aderenza ai principi contenuti nell'art. 3 della Costituzione Italiana e nell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, si impegna in particolare a sostegno dell'invecchiamento attivo ponendo in essere tutte le iniziative volte a:
  - a) valorizzare la condizione dell'anziano, concorrendo ad eliminare ogni forma di discriminazione ed emarginazione riguardante l'età ed ogni altra forma di disparità;
  - b) elevare la dignità, il ruolo, la qualità di vita e la condizione dell'anziano nella società e a valorizzarne l'immagine nella pubblica opinione;
  - c) favorire la socializzazione e l'integrazione delle persone, sollecitando gli interessi, la creatività, la cultura e le energie;
  - d) sviluppare i rapporti intergenerazionali attraverso il costruttivo confronto, la condivisione e la trasmissione di esperienze;
  - e) rappresentare e tutelare i soci nei confronti delle pubbliche istituzioni, con particolare riguardo alla previdenza, all'assistenza, al welfare generazionale ed ai servizi socio-sanitari;
  - f) intraprendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per l'integrazione, la tutela e l'assistenza degli anziani emigrati ed immigrati;
  - g) valorizzare le persone anziane come risorsa della società, realizzando in tema di invecchiamento attivo azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni europee e di collaborazione con organizzazioni estere di rappresentanza della terza età;
  - h) informare i soci sui loro diritti in modo che sia assicurata la pienezza delle forme di sicurezza sociale anche nella quiescenza.

2. Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela e rappresentanza dei propri soci, 50&Più pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessaria per soddisfare ogni esigenza degli associati. In questo ambito presta ai propri associati servizi di informazione, di formazione e di consulenza o di assistenza in materia politico-sindacale, tecnico-legale, fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, assicurativa, abitativa, ambientale, della sicurezza, nonché in materia assistenziale. Offre inoltre promozione e assistenza in materia di turismo sociale, sport e tempo libero.
3. L'Associazione può prestare detti servizi direttamente o tramite appositi contratti, convenzioni, commissioni stipulati con terzi, ovvero tramite la costituzione di apposite società o la partecipazione a società esistenti.

## **TITOLO II ARTICOLAZIONE ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI**

### **Articolo 5 Struttura organizzativa**

1. 50&Più Associazione si organizza per il raggiungimento dei propri fini in 50&Più provinciali e 50&Più regionali, dette anche Organizzazioni territoriali.
2. Le 50&Più provinciali e regionali di cui al precedente comma costituiscono articolazioni organizzative interne alla stessa 50&Più Associazione, come tali prive di autonomia giuridica. Esse godono di autonomia organizzativa nei limiti e secondo le norme previste dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e dalle linee direttive emanate dall'Associazione.

### **Articolo 6 Articolazione struttura organizzativa**

1. L'Associazione si articola in:
  - a) Organizzazione centrale;
  - b) Organizzazioni territoriali: 50&Più provinciali e 50&Più regionali.
2. Sono organi della Organizzazione centrale:
  - a) l'Assemblea nazionale;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) la Giunta esecutiva;
  - d) il Presidente;
  - e) il Collegio Sindacale;
  - f) il Collegio dei Probiviri.

3. Sono organi delle 50&Più provinciali:
  - a) l'Assemblea provinciale;
  - b) il Consiglio direttivo;
  - c) il Presidente.
4. Sono organi delle 50&Più regionali:
  - a) il Consiglio regionale;
  - b) il Presidente.
5. Di tutte le deliberazioni degli Organi Collegiali dovranno essere tenuti i verbali.
6. L'avviso di convocazione agli Organi collegiali di cui ai precedenti commi può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione e videoconferenza che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica. Verificatisi tali presupposti le riunioni degli Organi collegiali si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

### Articolo 7

#### Assemblea nazionale: natura e composizione

1. L'Assemblea nazionale può essere ordinaria o straordinaria.
2. Essa è costituita dai Presidenti delle 50&Più provinciali o loro delegati, scelti tra i componenti del Consiglio direttivo della 50&Più provinciale rappresentata, i quali rappresentano i soci nei confronti dell'Associazione. Può essere delegato anche il Presidente di un'altra 50&Più provinciale.
3. Ciascun partecipante all'Assemblea non può disporre, comunque, di più di due deleghe.
4. Ogni 50&Più provinciale ha diritto ad un voto ogni 250 soci o frazione di 250, non inferiore a 100 soci, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate dai competenti Organi associativi.

5. Partecipano senza diritto di voto il Collegio Sindacale, il Segretario Generale, il Presidente onorario ed il Presidente emerito qualora nominati.

### Articolo 8

#### Assemblea nazionale: modalità di convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea nazionale ordinaria è effettuata per iscritto anche per il tramite dello strumento della posta elettronica all'indirizzo comunicato preventivamente da ciascuna 50&Più provinciale, almeno due volte all'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso da inviarsi a ciascuna 50&Più provinciale avente diritto alla partecipazione almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nel rispetto dei termini precedenti, la convocazione può essere effettuata anche mediante pubblicazione sul sito dell'Associazione.
2. L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata, con il rispetto delle modalità e dei termini previsti per l'Assemblea ordinaria, dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 3/5 dei membri del Consiglio direttivo oppure un numero di 50&Più provinciali che dispongano di almeno 1/5 dei voti spettanti alla totalità delle 50&Più stesse, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del presente Statuto.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e le modalità di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, che possono svolgersi anche nella stessa giornata.
4. Nei casi di urgenza, la comunicazione per la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie può essere effettuata con cinque giorni di preavviso, con il rispetto delle modalità previste al comma 1.

## Articolo 9

### Assemblea nazionale: costituzione e svolgimento

1. L'Assemblea nazionale ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti spettanti alla totalità delle 50&Più provinciali aventi diritto.
2. L'Assemblea nazionale ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle 50&Più provinciali rappresentate.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina alle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che il 10% dei voti presenti in Assemblea chieda di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i votanti che lo richiedano hanno diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione. Il sistema di votazione a voto palese è per appello, salvo diversa decisione dell'Assemblea. In caso di scrutinio segreto deve essere assicurato l'anonimato attraverso forme di votazione, tra cui il voto elettronico, che escludano l'individuazione del votante e che siano basate sul sistema previsto dall'art. 7, commi 3 e 4 del presente Statuto.
4. In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione e in caso di rinnovata parità, la proposta si intende respinta.
5. Nelle elezioni per le cariche sociali, quando ci sia parità di voti tra due eletti, si intende nominato il rappresentante più anziano d'età.
6. L'Assemblea nazionale straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 60% dei voti spettanti alla totalità delle 50&Più provinciali aventi diritto.
7. L'Assemblea nazionale straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il 50% più uno dei voti spettanti alla totalità delle 50&Più provinciali aventi diritto.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale straordinaria sono assunte con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.

9. Per lo scioglimento della Associazione è necessario un quorum costitutivo e deliberativo di tante 50&Più provinciali, che dispongano, in proprio o per delega di almeno il 75% dei voti esprimibili.

## Articolo 10

### Assemblea nazionale: Presidente, Segretario e scrutatori

1. L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente nazionale. In caso di assemblee elettive, in cui non venisse adottato un sistema di voto elettronico, l'Assemblea, prima di procedere al voto, nomina tre scrutatori nel proprio seno.
2. Le funzioni di Segretario, con il compito di redigere il verbale, curarne la conservazione agli atti dopo la firma del Presidente, dello stesso Segretario e, nel caso di Assemblee elettive, degli scrutatori, sono assunte dal Segretario Generale di "50&Più" Associazione o, in caso di impedimento, da un suo designato.
3. Il Presidente 50&Più ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie e di scioglimento di 50&Più Associazione.

## Articolo 11

### Assemblea nazionale ordinaria: competenze

1. L'Assemblea nazionale ordinaria:
  - a) stabilisce le linee generali di politica associativa;
  - b) approva il Rendiconto dell'esercizio precedente, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - c) approva il Conto preventivo dell'anno successivo e la delibera del Consiglio direttivo che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
  - d) procede, ogni quinquennio, all'elezione:
    - d1) del Presidente;

- d2) dei 30 (trenta) componenti il Consiglio direttivo;
- d3) del Collegio Sindacale;
- d4) del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

## Articolo 12

### Assemblea nazionale straordinaria: competenze

1. L'Assemblea nazionale straordinaria:
  - a) approva le modifiche statutarie;
  - b) delibera sullo scioglimento della Associazione.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea, con le medesime maggioranze previste all'art. 9 comma 9, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone il numero, i poteri e dettando le modalità della liquidazione.

## Articolo 13

### Consiglio direttivo: composizione e convocazione

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, da 30 (trenta) componenti eletti dall'Assemblea nel proprio seno e dai consiglieri eventualmente cooptati ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera m), dal Vice Presidente Vicario della 50&Più provinciale di appartenenza del Presidente 50&Più Nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera n).
2. Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, il Collegio Sindacale, il Segretario Generale, nonché eventuali esperti nominati dal Consiglio su indicazione del Presidente, fino ad un massimo di due persone.
3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno e quante volte egli lo ritenga necessario o lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
4. La convocazione è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente da spedire anche per il tramite dello strumento della posta elettronica all'indirizzo comunicato preventivamente da ciascuno di essi, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di

urgenza, la convocazione può essere inviata, nelle stesse modalità, con 3 giorni di preavviso.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e le modalità di svolgimento.
6. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei suoi membri.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
8. Le deliberazioni che riguardano persone vengono assunte con votazione a scrutinio segreto.
9. La dimissione della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, determina la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo del Consiglio Direttivo e della Giunta esecutiva, se costituita.

## Articolo 14

### Consiglio direttivo: competenze

1. Spetta al Consiglio direttivo ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini statuari e l'attuazione delle direttive tracciate dall'Assemblea.
2. In particolare, esso:
  - a) vota, la composizione della Giunta esecutiva – fino ad un numero massimo di 10 (dieci) Vice Presidenti e restanti membri fino a raggiungere un numero massimo complessivo di 20 (venti) - proposta dal Presidente tra i componenti del Consiglio direttivo sulla base di criteri di rappresentanza territoriale ed esperienza associativa;
  - b) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'As-

- semblea nazionale;
- c) predisporre il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea nazionale;
- d) predisporre le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- e) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Associazione;
- f) approva i regolamenti:
- f1) per la disciplina ed il controllo dell'attività delle 50&Più provinciali e delle 50&Più regionali e in particolare per la costituzione e l'attività dei loro Organi;
- f2) elettorale;
- f3) dei Probiviri;
- f4) amministrativo;
- f5) ogni altro regolamento attuativo del presente Statuto;
- g) definisce in progetti le direttive dell'azione associativa secondo le deliberazioni e gli indirizzi espressi dall'Assemblea;
- h) adotta ogni altro provvedimento che non sia di competenza di altri organi e che, in relazione ai compiti dell'Associazione, sia ad esso sottoposto dal Presidente;
- i) provvede ad integrare i posti dei componenti eletti, che si siano resi per qualsiasi motivo vacanti in seno al Consiglio direttivo stesso e sino a concorrenza del numero massimo previsto, mediante ingresso dei primi non eletti; in mancanza, si provvede alla rispettiva sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea nazionale utile;
- l) vota l'integrazione dei componenti che si siano resi per qualsiasi motivo vacanti in seno alla Giunta Esecutiva;
- m) può cooptare, su proposta del Presidente, ulteriori soci, in numero non superiore a 10 (dieci) che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo ovvero esperti nelle problematiche di interesse dell'Associazione;
- n) può chiamare a far parte del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, il Vice Presidente Vicario della 50&Più provinciale di appartenenza del Presidente 50&Più Nazionale;

- o) affida eventuali deleghe ed incarichi in relazione ad impegni di natura internazionale, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera g, dello Statuto;
- p) delibera il commissariamento delle 50&Più territoriali e nomina il Commissario straordinario, in caso di insanabili controversie e violazioni statutarie e regolamentari o di inerzia e cattiva gestione, tali da impedire lo svolgimento delle attività e il perseguimento delle finalità statutarie;
- q) delibera le adesioni di cui all'art. 1 comma 5 del presente Statuto;
- r) delibera il provvedimento di decadenza dalla qualità di socio, del socio consigliere nazionale, nonché, accertata l'inerzia dei competenti organi territoriali, degli iscritti che incorrano nei comportamenti indicati dall'art. 20, comma 5, lettera b;
- s) emana annualmente disposizioni in relazione all'art. 3;
- t) può concedere deroghe motivate sulle incompatibilità previste all'art. 22, comma 2;
- u) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti dell'Associazione presso società, enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- v) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni, sull'eventuale rinuncia di un legato, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

## Articolo 15

### Giunta esecutiva: composizione e convocazione

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, che la presiede, da Vice Presidenti fino ad un numero massimo di 10 (dieci) e da restanti componenti fino a raggiungere un numero massimo complessivo di 20 (venti), eletti dal Consiglio direttivo nel proprio seno. Partecipano alle riunioni della Giunta esecutiva, senza diritto di voto, il Collegio Sindacale e il Segretario Generale.
2. Possono partecipare con voto consultivo eventuali esperti nominati dal Presidente in attuazione dell'art. 17, comma 2, lettera c.

3. La Giunta esecutiva viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno e quante volte egli lo ritenga necessario o lo richieda almeno 1/3 dei componenti.
4. La convocazione è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente da spedire anche per il tramite dello strumento della posta elettronica all'indirizzo comunicato preventivamente da ciascuno di essi, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata, con le stesse modalità, con 3 giorni di preavviso.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e le modalità di svolgimento. Le riunioni hanno validità quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Non sono ammesse deleghe. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Articolo 16** **Giunta esecutiva: competenze**

1. La Giunta esecutiva:
  - a) vigila sull'attuazione, secondo le norme dello Statuto dell'Associazione, delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo;
  - b) provvede all'attuazione delle decisioni consiliari inerenti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
  - c) esamina i problemi relativi all'attività dell'Associazione da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio direttivo.
2. In caso di urgenza, la Giunta esecutiva può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con deliberazioni da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso, nella riunione immediatamente successiva.

### **Articolo 17** **Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e svolge le funzioni di amministratore ad ogni effetto statutario e nei confronti di terzi.
2. Il Presidente in particolare:
  - a) ha la firma che può delegare;
  - b) su proposta del Segretario Generale, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  - c) può conferire incarichi su specifiche materie di particolare interesse per l'Associazione;
  - d) nei casi di urgenza e necessità adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, sottoponendoli alla ratifica dei rispettivi organi, nella prima riunione immediatamente successiva;
  - e) gestisce su delega del Consiglio direttivo eventuali fondi finalizzati allo studio ed alla realizzazione di progetti di interesse generale dell'Associazione;
  - f) propone al Consiglio Direttivo nazionale le nomine dei rappresentanti dell'Associazione presso società, enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
  - g) propone al Consiglio direttivo la composizione della Giunta esecutiva e propone i Vice Presidenti fino ad un numero massimo di 10 (dieci);
  - h) può nominare tra i Vice Presidenti il Vice Presidente Vicario, chiamato a sostituirlo nei casi di assenza o di impedimento;
  - i) adempie a tutte le altre funzioni affidategli dallo Statuto.

### **Articolo 18** **Presidenti Onorari ed Emeriti**

1. L'Assemblea, ai vari livelli, può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario il quale, nel caso, andrà comunque individuato tra i dirigenti che si siano distinti per la lunga e comprovata esperienza associativa e l'impegno profuso per la valorizzazione di "50&Più".

2. Il Presidente Onorario resta in carica per la durata massima degli organi elettivi che lo hanno nominato. Può essere eletto anche con voto palese. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea che lo ha nominato, ha voto consultivo e gli possono essere affidati compiti di rappresentanza politica interna ed esterna alla vita associativa.
3. L'Assemblea nazionale, su proposta del Presidente, può attribuire l'onorificenza di Presidente Emerito ai soci che abbiano ricoperto, con impegno e dedizione, ruoli dirigenziali elettivi all'interno degli Organi nazionali dell'Associazione. Gli insigniti dell'onorificenza di Presidente Emerito possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea nazionale.
4. Il Presidente Onorario nazionale e i Presidenti Emeriti possono essere chiamati a collaborare con il Presidente su specifici progetti di particolare interesse per l'Associazione.

### **Articolo 19 Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema. Il Presidente deve essere iscritto al registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano di età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
2. Valgono nei confronti del Collegio Sindacale, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile.
3. La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo collegiale nazionale, di cui all'art. 6 comma 2 del presente Statuto.
4. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Associazione e sul suo concreto funzionamento.

5. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea nazionale, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva.
6. Qualora il numero dei componenti, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, dovesse risultare inferiore a tre, subentra il membro supplente primo dei non eletti, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea che provvederà all'integrazione.

### **Articolo 20 Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è organo di garanzia statutaria e regolamentare e di giurisdizione interna.
2. È costituito da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti di comprovata esperienza associativa. Uno dei componenti effettivi deve essere scelto tra esperti in materie giuridiche e assume la carica di Presidente.
3. La qualità di componente del collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale.
4. Qualora il numero dei componenti dovesse risultare inferiore a tre, subentra il membro supplente primo dei non eletti, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea che provvederà all'integrazione.
5. Il Collegio dei Proviviri ha i seguenti compiti:
  - a) decide inappellabilmente - su richiesta delle parti e per ogni livello del sistema - sulle controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, insorte tra gli iscritti, tra essi e gli organi e/o i componenti degli organi o tra gli organi e/o i componenti medesimi;
  - b) decide inappellabilmente, e per ogni livello del sistema, sui ricorsi avverso i provvedimenti di decadenza comminati agli iscritti per comportamenti non conformi all'etica e agli obblighi sociali, ovvero contrari a quanto disposto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni adottate dagli Organi, ovvero lesivi dell'immagine, degli interessi

- e delle finalità dell'Associazione;
- c) esprime pareri su richiesta degli organi statutari.
6. Il funzionamento del Collegio dei Probiviri è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

### **Articolo 21**

#### **Cariche sociali: criteri di eleggibilità**

1. Può essere eletto alla carica di Presidente provinciale, il Consigliere che sia iscritto come socio "50&Più" da almeno cinque anni senza interruzioni, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate dai competenti Organi associativi, che negli ultimi 3 anni non sia stato dipendente dell'Associazione, di sue partecipate o dell'Istituto di cui all'art. 30 o del Sistema Confederale di cui all'art. 1 comma 4 e che, al momento della candidatura, abbia compiuto cinquant'anni di età.
2. Fatte salve le cariche di cui agli articoli 19 e 20, possono essere eletti alle cariche sociali nazionali i soci che siano Presidenti delle 50&Più provinciali.
3. In caso di vacanza del Presidente, ne assume le funzioni, fino alla prima riunione dell'Assemblea che provvede alla elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano d'età. Il nuovo Presidente rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del predecessore.
4. I componenti degli Organi collegiali nazionali possono essere delegati dal Presidente nazionale a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni dei Consigli direttivi provinciali e dei Consigli regionali.

### **Articolo 22**

#### **Decadenza dalle cariche sociali e incompatibilità**

1. In ogni livello del sistema, sono cause di decadenza dalle cariche sociali:
  - a) la perdita della qualità di socio e/o dei requisiti di cui all'articolo 21;
  - b) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo di cui si fa parte.

2. La decadenza dalla qualità di socio e dalle cariche sociali deve essere comminata con un provvedimento deliberato dai competenti Organi nazionali e territoriali, in presenza delle circostanze di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera b) e dei comportamenti di cui all'art. 20, comma 5, lettera b). Le relative procedure sono disciplinate dal Regolamento dei Probiviri.
3. Presso "50&Più" la carica di Presidente nazionale, Vice Presidente nazionale, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
4. Attraverso delibera motivata del Consiglio direttivo, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 3, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
5. L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 3, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
6. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "50&Più".

### **Articolo 23**

#### **Durata delle cariche sociali nazionali**

1. Le cariche sociali nazionali hanno la durata di cinque anni e, comunque, fino all'approvazione del Rendiconto consuntivo del quinto anno dalla nomina, e possono essere rinnovate al massimo per ulteriori due mandati, ad eccezione della carica di Presidente nazionale.

2. Il Presidente nazionale può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
3. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato, si considerano svolte per l'intero mandato.

### **Articolo 24 Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale dell'Associazione:
  - a) coadiuva ed assiste gli organi nell'espletamento dei loro compiti;
  - b) partecipa ai lavori degli organi collegiali;
  - c) è il capo del personale e sovrintende agli uffici, assicurando il loro regolare funzionamento;
  - d) propone al Presidente i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento giuridico-economico del personale;
  - e) svolge funzioni di coordinamento nei confronti dei Segretari provinciali e regionali;
  - f) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, della Giunta esecutiva e del Presidente;
  - g) ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento dei servizi;
  - h) inoltra il rendiconto dell'esercizio precedente –accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale e da dichiarazione sottoscritta attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili – e il conto preventivo dell'anno successivo a Confcommercio-Imprese per l'Italia;
  - i) è responsabile della segreteria degli Organi associativi.

2. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

### **Articolo 25**

#### **Organizzazioni territoriali: caratteristiche generali**

1. Come da articolo 5 comma 2, le 50&Più provinciali e regionali costituiscono articolazioni organizzative interne alla stessa 50&Più Associazione, come tali prive di autonomia giuridica. Esse godono di autonomia organizzativa nei limiti e secondo le norme previste dallo Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e dalle linee direttive emanate dall'Associazione.
2. I Presidenti delle 50&Più provinciali e regionali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
3. I componenti il Consiglio direttivo delle 50&Più provinciali durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
4. Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato, si considerano svolte per l'intero mandato.
5. Il rinnovo delle cariche sociali 50&Più provinciali e regionali deve avvenire prima dell'Assemblea elettiva dell'Associazione.

## Articolo 26 50&Più provinciali

1. 50&Più provinciali sono le strutture territoriali nelle quali l'Associazione inquadra i soci residenti nella stessa provincia per il raggiungimento dei fini statutari. Le stesse costituiscono articolazioni organizzative interne alla stessa 50&Più Associazione, come tali prive di autonomia giuridica.
2. Le 50&Più provinciali svolgono in particolare azioni in ambito sindacale, culturale, turistico, economico, della sicurezza sociale e dei servizi; intraprendono altresì iniziative volte alla socializzazione e valorizzazione della persona anziana, nonché alla elevazione della qualità della vita dei soci.
3. Le 50&Più provinciali rappresentano i soci nei confronti dell'Associazione, di Amministrazioni, Enti e Istituzioni locali e svolgono in loro favore azioni di tutela a livello locale.
4. L'attività delle 50&Più provinciali è disciplinata da apposito Regolamento.

## Articolo 27 50&Più regionali

1. 50&Più regionali sono le strutture territoriali costituite dalle 50&Più provinciali di una stessa regione. Le stesse costituiscono articolazioni organizzative interne alla stessa 50&Più Associazione, come tali prive di autonomia giuridica.
2. È compito delle 50&Più regionali rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi dell'Associazione e delle 50&Più provinciali nel territorio regionale, attraverso le seguenti azioni:
  - a) definire progetti di tutela della categoria rappresentata nei confronti dell'Ente Regione e di altri Enti con competenze regionali su materie di loro spettanza;
  - b) attuare ove necessario un'azione di coordinamento tra le attività delle 50&Più provinciali presenti sul territorio;
  - c) promuovere e realizzare specifiche iniziative in materie a loro specificamente demandate dall'Associazione.
3. L'attività delle 50&Più regionali è disciplinata da apposito Regolamento.

## TITOLO III PATRIMONIO-AMMINISTRAZIONE

### Articolo 28 Entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle seguenti entrate:
  - a) contributi associativi dovuti dai soci residenti in Italia e all'estero, che non sono trasmissibili;
  - b) donazioni ed elargizioni conferite all'Associazione;
  - c) contributi e finanziamenti di Enti e Istituzioni europee e/o internazionali;
  - d) contributi associativi straordinari;
  - e) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
  - f) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto Confcommercio-Imprese per l'Italia, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
  - g) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi.
2. In sede di approvazione del rendiconto consuntivo l'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, delibera in merito alla destinazione degli eventuali avanzi e/o disavanzi di gestione. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto alla associazione o ente con finalità analoghe od affini, come indicato dalla assemblea che delibererà lo scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge del 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. 50&Più si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue emanazioni societarie.

### Articolo 29 Esercizio economico e finanziario

L'esercizio economico e finanziario ha inizio il primo gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

## TITOLO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

### Articolo 30 Sostegno a 50&PiùEnasco

1. In considerazione dei fini sociali e dei compiti di cui alla Legge n.152/2001 e in relazione al fatto che la Confcommercio-Imprese per l'Italia ha promosso la costituzione nel 1967 demandandone il compito di tutela e di assistenza agli anziani, nonché il sostegno e lo sviluppo dell'Associazione, 50&Più riconosce in 50&PiùEnasco l'Istituto che in via privilegiata è chiamato a svolgere le attività assistenziali anche verso i soci 50&Più nel rispetto delle normative vigenti.
2. In ragione di quanto previsto al precedente comma 1, anche nel rispetto dell'art. 13, comma 8 della Legge n.152/2001, L'Associazione, nella qualità di aderente della "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", sostiene a vario titolo 50&PiùEnasco, anche tramite il riconoscimento di contributi, secondo la misura fissata dal Consiglio direttivo.

### Articolo 31 Interpretazione integrativa dello Statuto

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, ove compatibili, le corrispondenti norme dello Statuto di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e, in difetto, le disposizioni del Codice civile.

### Articolo 32 Norme transitorie

1. Le modifiche di cui all'articolo 15 comma 1 entrano in vigore con la prima riunione utile del Consiglio direttivo che provvederà all'integrazione come da articolo 14 comma 2, lettera a).

2. Agli effetti di quanto previsto all'art. 23, commi 1 e 2, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente al primo rinnovo degli Organi successivo all'approvazione del presente Statuto.
3. L'eventuale variazione della denominazione dell'Organizzazione a cui "50&Più" aderisce ("Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali del Lavoro Autonomo, in seguito denominata Confcommercio-Imprese per l'Italia", ovvero "Confederazione"), che dovesse intervenire successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, sarà riportata automaticamente nel presente Statuto, in deroga alle norme procedurali che disciplinano le modifiche statuarie ai sensi dell'articolo 12, comma 2 dello Statuto stesso.

# CODICE ETICO

(28 Giugno 2023)

## PREMESSA

I. La “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia” o anche “Confederazione”, concorre a promuovere il processo di sviluppo dell’economia italiana e di crescita civile del Paese.

II. Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:

- i diversi livelli del sistema;
- i dirigenti associativi;
- i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;
- le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sono titolari del rapporto associativo;
- i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;

sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

III. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:

- “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Unioni Regionali;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazioni Provinciali;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Federazioni di Settore Nazionali;
- “Confcommercio-Imprese per l’Italia” - Associazioni di Categoria Nazionali di cui all’art. 13, comma 3, dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;

nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

IV. Le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Unioni Regionali, le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni Provinciali, le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Federazioni di Settore Nazionali e le “Confcommercio-Imprese per l’Italia”-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto .

V. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

## Articolo 1 Doveri generali

Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:

- a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all’integrità morale, deontologica e professionale;
- b) ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell’interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;
- c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
- d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.

## Articolo 2 Doveri dei livelli del sistema confederale

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:

- lealtà;
  - reciproco rispetto;
  - trasparenza, in particolare nella diffusione e scambio delle informazioni;
  - correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
  - onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.
2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:
- a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
  - a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
  - a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.
3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

### Articolo 3

#### Principi di governance del sistema confederale

1. Ad ogni livello del sistema confederale, la governance si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.
2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.

### Articolo 4

#### Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:
  - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
  - a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto;
  - ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
  - a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
  - ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;
  - a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali;

- a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
- a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a sé stessi o a terzi;
- a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
- a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;
- a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.

### Articolo 5 Doveri del Presidente

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.
2. Pertanto, il Presidente:
  - opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
  - ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
  - contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;

- promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
- si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
- sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
- promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;
- garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;
- garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;
- sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.

### Articolo 6 Doveri del Direttore o Segretario Generale

1. Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.
2. Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:
  - tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;
  - sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;
  - favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del know-how e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
  - considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;
  - ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.

## **Articolo 7**

### **Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori**

1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:
  - a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
  - ad applicare integralmente e puntualmente il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
  - ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell’interesse della Confederazione e degli associati;
  - a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
  - a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.

## **Articolo 8**

### **Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo**

1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell’interesse generale della Confederazione.
2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- ad adoperarsi per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché a rifiutare ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
  - ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
  - a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
  - ad agire con correttezza e buona fede all’interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;
  - a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
  - a tutelare l’ambiente nell’ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
  - ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.
3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:
    - a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell’associazionismo libero e democratico;
    - a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall’interno o dall’esterno della Confederazione, con l’obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzianti;
    - a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel rispetto delle norme statutarie;
    - a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
    - ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;

- a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.

### **Articolo 9**

#### **Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni**

1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.
2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:
  - a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;
  - ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;
  - ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
  - a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;
  - ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.
3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.
4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.

### **Articolo 10**

#### **Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"**

1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare.
2. Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo", una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia".

### **Articolo 11**

#### **Organi di vigilanza**

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia".
2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.

# REGOLAMENTI

## PREMESSA

Nei presenti Regolamenti si intendono:

- per Associazione: l'Associazione 50&Più;
- per Presidente dell'Associazione: il Presidente dell'Associazione 50&Più;
- per Statuto: lo Statuto dell'Associazione 50&Più;
- per Regolamento provinciale: il Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più provinciali;
- per Regolamento regionale: il Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più regionali.

## **Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più Provinciali e per la Costituzione e l'attività degli organi provinciali e il loro controllo (Art. 14, comma 2, lettera f1)**

### **Articolo 1 50&Più provinciali: denominazione**

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto sono costituite le 50&Più provinciali denominate "50&Più" con la specifica del nome della provincia di competenza. Le 50&Più provinciali non hanno fini di lucro, sono apolitiche ed apartitiche.
2. Le 50&Più provinciali di cui al precedente comma costituiscono articolazioni organizzative interne alla stessa Associazione, come tali prive di autonomia giuridica. Esse godono di autonomia organizzativa nei limiti e secondo le norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento provinciale e dalle linee direttive emanate dall'Associazione.

### **Articolo 2 50&Più provinciali: inquadramento soci**

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 dello Statuto, l'Associazione, per il raggiungimento dei fini statutari, inquadra i propri soci residenti nella stessa provincia nelle relative Organizzazioni territoriali denominate 50&Più provinciali.

### **Articolo 3 50&Più provinciali: compiti**

1. Sono compiti delle 50&Più provinciali:
  - a. rappresentare i soci sia nei confronti dell'Associazione con la partecipazione attiva degli Organi statutari, sia nei confronti degli Enti, sia nei confronti degli Organismi territoriali;
  - b. svolgere azione di tutela degli associati nell'ambito provinciale;
  - c. fornire ai soci, direttamente o tramite convenzioni, servizi specifici in armonia con le finalità dell'Associazione;
  - d. nominare i rappresentanti a livello provinciale della categoria in Enti, organi o commissioni nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
  - e. studiare e prospettare alla 50&Più regionale e all'Associazione, soluzioni circa le problematiche della condizione anziana;
  - f. diffondere gli orientamenti ed attuare nell'ambito provinciale le iniziative assunte o promosse dall'Associazione per la rappresentanza sindacale, la tutela e l'assistenza dei propri soci a sostegno dell'invecchiamento attivo ed ai fini dell'affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana;
  - g. promuovere e realizzare manifestazioni e iniziative utili agli associati e alle persone anziane.

### **Articolo 4 50&Più provinciali: organi**

1. Sono organi delle 50&Più provinciali:
  - a. l'Assemblea;

- b. il Consiglio direttivo;
  - c. il Presidente.
2. Detti organi durano in carica, secondo quanto stabilito dall'art. 25, commi 2, 3 e 4 dello Statuto.

### **Articolo 5**

#### **Assemblea della 50&Più provinciale: composizione e convocazione**

1. L'Assemblea della 50&Più provinciale è composta dai soci iscritti all'Associazione residenti sul territorio provinciale.
2. L'Assemblea della 50&Più provinciale è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci o dalla metà dei membri del Consiglio direttivo o da un decimo dei soci che presentino uno schema di ordine del giorno.
3. L'Assemblea deve essere convocata entro il 30 giugno mediante l'invio ai soci della comunicazione attraverso posta ordinaria, sul sito o attraverso le pubblicazioni dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con un preavviso di 5 giorni. Secondo quanto disposto in merito al comma 1 dell'articolo 10 dello Statuto, l'assemblea è presieduta dal Presidente provinciale.
4. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, dello Statuto le Assemblee elettive provinciali devono essere convocate prima della convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale.
5. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Segretario della 50&Più provinciale o da suo delegato.
6. In caso di inerzia o di vacanza dell'Organo locale il Presidente dell'Associazione provvede direttamente alla convocazione dell'Assemblea nei termini previsti.
7. Secondo quanto disposto al comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto, l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e le modalità di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione che possono svolgersi anche nella stessa giornata.
8. La convocazione dell'Assemblea provinciale deve essere notificata con gli stessi termini all'Associazione ed alla 50&Più regionale di competenza che hanno facoltà di farvi partecipare propri rappresentanti.

### **Articolo 6**

#### **Assemblea della 50&Più provinciale: costituzione e svolgimento**

1. L'Assemblea provinciale è valida in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci. L'Assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto o può delegare, per iscritto, altro socio della stessa 50&Più provinciale. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.
3. Le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano, salvo diversa decisione dell'Assemblea provinciale. Per le deliberazioni concernenti persone o per le elezioni alle cariche sociali le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
5. Nelle elezioni per le cariche sociali risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto più voti; in caso di parità tra due eletti si intende nominato il socio più anziano di età.

### **Articolo 7**

#### **Assemblea della 50&Più provinciale: compiti**

1. Sono compiti dell'Assemblea provinciale:
  - a. esaminare ed approvare la relazione del Presidente sull'attività della 50&Più provinciale;
  - b. esaminare le situazioni economiche preventive e consuntive predisposte dall'Associazione e visionate dal Consiglio Direttivo;
  - c. procedere ogni cinque anni alla elezione del Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, in rapporto al numero dei soci: un massimo di 7 membri fino a 2.000 soci; un massimo di 9 membri da 2.001 a 4.000 soci; un massimo di 11 membri da 4.001 a 6.000 soci; un massimo di 13 membri da 6.001 a 10.000 soci; un massimo di 15 membri oltre 10.000;
  - d. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea può eleggere, su proposta del Presidente, il Presidente Onorario, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dello Statuto.

## Articolo 8

### Consiglio direttivo: composizione e convocazione

1. Il Consiglio direttivo è composto dai soci eletti dall'Assemblea della 50&Più provinciale e dagli eventuali cooptati di cui all'art. 9 comma 2 numero 4 del presente Regolamento.
2. Decade automaticamente dalla carica il Consigliere che non sia presente per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.
3. Del Consiglio fanno parte di diritto, con voto consultivo, il Presidente della Giunta provinciale 50&PiùEnasco e il Presidente Onorario.
4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la metà più uno dei Consiglieri o l'Associazione provinciale.
5. Il Consiglio è convocato per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente da spedire anche per il tramite dello strumento della posta elettronica all'indirizzo comunicato preventivamente da ciascun di essi, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto della metà.
6. La convocazione deve essere inviata per conoscenza all'Associazione ed alla 50&Più regionale alle quali andrà poi inviata copia del verbale.
7. L'Associazione può chiedere che all'ordine del giorno della prima riunione utile venga inserito un argomento da essa indicato.
8. L'Associazione e le 50&Più regionali hanno la facoltà di intervenire con un proprio rappresentante alle riunioni del Consiglio direttivo.
9. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti.
10. Non sono ammesse deleghe.

## Articolo 9

### Consiglio direttivo: compiti

Spetta al Consiglio direttivo ogni azione che si renda necessaria per il conseguimento dei fini statutari e regolamentari e per l'attuazione delle direttive indicate dall'Assemblea provinciale.

In particolare, esso:

1. elegge nel proprio seno il Presidente;
2. elegge, tenendo conto del numero dei componenti il Consiglio direttivo, i Vice Presidenti in numero massimo di cinque, su proposta del Presidente;
3. reintegra i posti resisi per qualsiasi motivo vacanti, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 2, lettera i, dello Statuto;
4. fatto salvo il disposto di cui al comma precedente, può cooptare, su proposta del Presidente, ulteriori membri che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo ovvero esperti nelle problematiche di interesse dell'Associazione. Il numero di cooptati non può superare un terzo dei componenti eletti del Consiglio direttivo e comunque non può essere superiore a tre;
5. visiona le situazioni economiche preventive e consuntive predisposte dall'Associazione e comunicate dal Segretario Generale Nazionale al Segretario provinciale, da sottoporre poi all'attenzione dell'Assemblea; le situazioni economiche preventive devono comunque essere comunicate dall'Associazione entro il 31 marzo dell'anno di competenza;
6. determina la misura di eventuali contributi da versare ad associazioni ed organizzazioni locali e propone all'Associazione progetti ed iniziative per le autorizzazioni economico-organizzative relative;
7. nomina i propri rappresentanti in Enti, Congressi, Organi, o Commissioni nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;
8. delibera il provvedimento di decadenza dalle cariche sociali e/o dalla qualità di socio, per colui che incorre nei comportamenti previsti dall'art. 2-bis, comma 1, lettera b), dello Statuto;
9. nomina commissioni di studio, con poteri consultivi, composte anche da esperti esterni;
10. adotta ogni altro provvedimento che in relazione ai compiti e agli interessi dell'Associazione 50&Più provinciale sia ad esso sottoposto dal Presidente.

## Articolo 10

### Presidente della 50&Più provinciale

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica interna ed esterna della 50&Più provinciale ed ha la responsabilità dell'azione associativa in ambito locale. Pone in atto le deliberazioni degli Organi collegiali ed esercita le sue funzioni in armonia con le direttive dell'Associazione.

2. Propone al Consiglio direttivo i Vice Presidenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2 numero 2, del presente Regolamento.
3. Designa, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario.
4. Nei casi di urgenza provvede alle nomine e agli atti spettanti al Consiglio direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
5. Nei casi di assenza o di impedimento è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario.
6. Il Presidente provinciale eletto alla carica di Presidente nazionale può conferire al Vice Presidente Vicario specifiche deleghe necessarie al governo ed alla rappresentanza della 50&Più provinciale.
7. Designa i referenti degli organismi previsti dall'art. 1 comma 6 dello Statuto.
8. In caso di vacanza del Presidente il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni, come previsto dall'art. 10, comma 5, del presente Regolamento, fino alla prima riunione del Consiglio che provvederà alla elezione del nuovo Presidente, il cui mandato scadrà in coincidenza con il mandato delle altre cariche sociali.

### **Articolo 11** **Consiglio direttivo:** **requisiti di eleggibilità e modalità di elezione**

1. I membri del Consiglio direttivo sono eletti tra i soci che si siano candidati alla carica. Il Presidente è eletto tra i consiglieri che abbiano i requisiti disposti dall'art. 21 comma 1 dello Statuto.
2. Le candidature devono essere presentate alla Segreteria della 50&Più provinciale almeno sei giorni prima del giorno delle votazioni. L'elenco dei candidati deve essere affisso presso la sede della 50&Più provinciale almeno due giorni lavorativi prima delle elezioni.

### **Articolo 12** **Commissariamento**

1. In caso di insanabili fratture tra Organi, o all'interno dello stesso Organo, che impediscano il regolare svolgimento dell'attività della 50&Più provinciale, può essere chiesto, da una delle parti, l'intervento dell'Associazione per un tentativo di conciliazione.

2. Se la situazione di grave controversia permane, l'Associazione ha facoltà di deliberare il provvedimento di commissariamento e nominare un Commissario straordinario.
3. In caso di accertate violazioni dello Statuto o del Regolamento da parte degli Organi rappresentativi delle 50&Più provinciali, e dopo aver messo in mora detti Organi per tali violazioni, l'Associazione può deliberare il provvedimento di commissariamento e nominare un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera p dello Statuto.
4. In tutti i casi il Commissario straordinario, la cui nomina viene deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, ha il compito di provvedere alla normale gestione della 50&Più provinciale e di promuovere l'elezione dei nuovi Organi rappresentativi in sostituzione di quelli dichiarati decaduti. Il mandato dei nuovi Organi scadrà in coincidenza con la normale scadenza dei precedenti Organi.

### **Articolo 13** **Segretario provinciale**

1. La nomina del Segretario provinciale spetta al Segretario Nazionale.
2. Il Segretario provinciale coadiuva ed assiste gli Organi nell'espletamento dei loro compiti e dà attuazione a quanto deliberato dagli Organi stessi.
3. Svolge funzioni di segretario degli Organi collegiali ai quali partecipa senza diritto di voto.

### **Articolo 14** **Attività associative**

Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela dei soci, in armonia con le indicazioni dell'Associazione e della 50&Più regionale, la 50&Più provinciale pone in atto tutte le iniziative idonee a soddisfare ogni esigenza degli associati.

### **Articolo 15** **Entrate**

- Le entrate della Associazione, inquadrabili contabilmente nella 50&Più provinciale intesa come Organizzazione territoriale dell'Associazione, sono costituite:
1. dai contributi annuali dei soci inquadrati nella 50&Più provinciale;
  2. dagli eventuali contributi straordinari, lasciti e donazioni.

## **Articolo 16** **Gestione economica**

1. La gestione economico-finanziaria delle somme rese disponibili per la 50&Più provinciale viene esercitata direttamente dall'Associazione secondo quanto previsto dal Regolamento amministrativo.
2. Qualunque siano le modalità relative alla gestione contabile definite dal Regolamento amministrativo, vanno predisposte e approvate dall'Associazione le situazioni economiche preventive e consuntive di cui agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento e comunicate dal Segretario Generale nazionale al Segretario provinciale al fine di sottoporle alla visione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea della 50&Più provinciale.

## **Articolo 17** **Esercizio economico**

L'esercizio economico ha inizio con il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno.

## **Articolo 18** **Interpretazione integrativa del Regolamento**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto ed alle disposizioni di legge.

## **Articolo 19** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f) dello Statuto.

## **Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più Regionali e per la costituzione e l'attività degli organi regionali e il loro controllo (Art. 14, comma 2, lettera f1)**

### **Articolo 1** **50&Più regionali: denominazione**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto sono costituite le 50&Più regionali con la specifica della regione di appartenenza, allo scopo di rappresentare i soci nei confronti dell'Associazione e tutelare i loro interessi nell'ambito regionale nei confronti:
  - a. dell'Ente Regione;
  - b. di enti ed organismi pubblici e privati;
  - c. delle componenti politiche e sociali delle organizzazioni economiche e sindacali.
2. Le 50&Più regionali non hanno fini di lucro, sono apolitiche ed apartitiche. Le 50&Più regionali costituiscono articolazioni organizzative interne alla stessa Associazione, come tali prive di autonomia giuridica. Esse godono di autonomia organizzativa nei limiti e secondo le norme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento regionale e dalle linee direttive emanate dall'Associazione.
3. La loro sede viene definita dai rispettivi Consigli regionali, preferibilmente nel capoluogo di regione.

### **Articolo 2** **50&Più regionali: costituzione e composizione**

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto le 50&Più regionali sono composte dalle 50&Più Provinciali costituite nell'ambito delle rispettive regioni e province autonome.
2. Le 50&Più regionali composte da un numero di 50&Più provinciali inferiore a quattro, possono chiedere di essere accorpate ad una delle 50&Più regionali limitrofe. In tal caso la 50&Più regionale assumerà la denominazione di entrambe le regioni.

### **Articolo 3** **50&Più regionali: compiti**

Le 50&Più regionali:

1. partecipano nell'interesse degli associati all'attività di programmazione e promuovono iniziative legislative a livello regionale, in armonia con gli orientamenti politico-sindacali dell'Associazione;
2. concorrono alla definizione di una politica organica ed avanzata in favore degli anziani, sempre a livello regionale ed in armonia con gli orientamenti dell'Associazione;
3. partecipano, nell'interesse degli associati, alle attività della regione;
4. designano o nominano propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
5. coordinano nell'ambito regionale le iniziative che vengono promosse dall'Associazione per sviluppare l'associazionismo e la partecipazione dei soci all'attività dell'Organizzazione;
6. attuano il collegamento tra le attività delle 50&Più provinciali presenti sul territorio regionale.

### **Articolo 4** **50&Più regionali: organi**

Sono organi delle 50&Più Regionali:

1. il Consiglio regionale;
2. il Presidente.

### **Articolo 5** **Consiglio regionale: composizione**

1. Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti provinciali in carica e, nel caso in cui la carica sia vacante, dai Vice Presidenti Vicari.
2. Nel caso previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, il Consiglio regionale è composto dai Presidenti provinciali e dai Vice Presidenti in carica per ciascuna provincia.
3. I componenti il Consiglio regionale possono farsi rappresentare, dando di volta in volta espresso mandato, da altro socio consigliere della provincia di appartenenza.

4. Partecipa senza diritto di voto al Consiglio regionale il Segretario regionale; possono essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i Segretari provinciali.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio rappresentanti di Organi, Enti, Associazioni ed esperti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario regionale o da suo delegato.

### **Articolo 6** **Consiglio regionale: modalità di convocazione**

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, o quante volte lo ritenga necessario il Presidente o la metà dei componenti o l'Associazione.
2. La convocazione deve essere inviata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente da spedire anche per il tramite dello strumento della posta elettronica all'indirizzo comunicato preventivamente da ciascun di essi, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data anzidetta.
3. Copia della convocazione deve essere notificata con gli stessi termini all'Associazione.
4. L'Associazione può chiedere che all'ordine del giorno della prima riunione utile venga inserito un argomento da essa indicato. In questo caso, ha facoltà di far partecipare alla riunione un proprio rappresentante.

### **Articolo 7** **Consiglio regionale: compiti**

Il Consiglio regionale:

1. fissa gli indirizzi di politica regionale in materia di anziani e delibera sulle iniziative necessarie al conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
2. elegge nel proprio seno, il Presidente ed un Vice Presidente; nel caso previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, le due cariche devono essere rappresentative di entrambe le regioni e si devono avvicendare con un sistema di rotazione biennale;

3. procede alle designazioni o nomine di cui all'art. 3 numero 4, del presente Regolamento;
4. propone all'Associazione progetti ed iniziative per le autorizzazioni economico-organizzative relative;
5. Visiona le situazioni economiche preventive e consuntive predisposte dall'Associazione e comunicate dal Segretario Generale Nazionale al Segretario regionale; le situazioni economiche preventive devono comunque essere comunicate dall'Associazione entro il 31 marzo dell'anno di competenza.

### **Articolo 8**

#### **Consiglio regionale: costituzione e deliberazioni**

1. Il Consiglio regionale è validamente costituito qualora sia presente la metà più uno dei componenti.
2. Le delibere sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, la proposta si intende respinta.
3. Di tutte le riunioni deve essere redatto regolare verbale, copia del quale deve essere inviato all'Associazione e alle 50&Più provinciali.

### **Articolo 9 Presidente**

1. Il Presidente rappresenta la 50&Più regionale. Nei casi di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.
2. Il Presidente vigila sull'attività della 50&Più regionale, pone in atto le deliberazioni del Consiglio regionale e, in casi straordinari di necessità e di urgenza, può esercitarne i poteri, salvo ratifica alla riunione immediatamente successiva.
3. Il Presidente decade dalla carica, quando viene meno il titolo per partecipare al Consiglio regionale.

### **Articolo 10 Durata degli organi**

Gli organi della 50&Più regionale durano in carica, secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, dello Statuto.

### **Articolo 11 Commissariamento**

1. In caso di insanabili fratture tra Organi, o all'interno dello stesso Organo, che impediscano il regolare svolgimento dell'attività della 50&Più regionale può essere chiesto, da una delle parti, l'intervento dell'Associazione per un tentativo di riconciliazione.
2. Se la situazione di grave controversia permane, l'Associazione, ha facoltà di deliberare il provvedimento di commissariamento della 50&Più regionale e nominare un Commissario straordinario.
3. In caso di accertate violazioni dello Statuto o del Regolamento da parte degli Organi rappresentativi delle 50&Più regionali, e dopo aver messo in mora detti Organi per tali violazioni, l'Associazione può deliberare il provvedimento di commissariamento della 50&Più regionale e nominare un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera p dello Statuto.
4. In tutti i casi il Commissario straordinario, la cui nomina viene deliberata dal Consiglio direttivo nazionale, ha il compito di provvedere alla normale gestione della 50&Più regionale e di promuovere l'elezione dei nuovi Organi rappresentativi in sostituzione di quelli dichiarati decaduti. Il mandato dei nuovi Organi scadrà in coincidenza con la normale scadenza dei precedenti Organi.

### **Articolo 12 Segretario regionale**

1. Le funzioni di segreteria vengono svolte dal Segretario regionale, nominato dalla 50&Più regionale.
2. Il Segretario regionale coadiuva ed assiste gli Organi nell'espletamento dei loro compiti e dà attuazione a quanto deliberato dagli Organi stessi.
3. Svolge funzioni di segretario degli Organi collegiali ai quali partecipa di diritto.

### **Articolo 13 Gestione economica**

1. Le spese relative alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale

vengono sostenute dall'Associazione secondo quanto previsto dal Regolamento amministrativo, come pure la relativa gestione economico-finanziaria.

2. Per le restanti spese viene predisposta dall'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno e comunicato dal Segretario Generale nazionale al Segretario regionale, da portare all'attenzione del Consiglio regionale, la situazione economica preventiva della singola 50&Più regionale.

### **Articolo 14** **Costituzione: convocazione**

Alle convocazioni di costituzione delle 50&Più regionali, provvede il Presidente dell'Associazione.

### **Articolo 15** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f1) dello Statuto.

## **Regolamento Elettorale** **(Art. 14, comma 2, lettera f2)**

### **TITOLO I - FINALITÀ**

#### **Articolo 1** **Scopo del regolamento elettorale**

Il presente regolamento, previsto dall'art. 14, comma 2, lettera f2) dello Statuto, ha la funzione di disciplinare gli aspetti operativi e pratici delle procedure di elezione delle cariche sociali:

1. territoriali: Consigli direttivi e Presidenti delle 50&Più provinciali; Presidenti delle 50&Più Regionali;
2. nazionali: Presidente, Consiglio direttivo, Giunta Esecutiva, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri.

### **TITOLO II** **ASSEMBLEA PROVINCIALE:** **ELEZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Articolo 2** **Elettorato attivo e passivo nelle Assemblee provinciali**

1. Elettorato attivo: sono elettori i soci di cui all'art. 2 dello Statuto residenti nella provincia di appartenenza, in regola con il versamento delle quote associative.
2. Elettorato passivo: possono essere eletti alla carica di Consigliere i soci residenti nella provincia di appartenenza, in regola con il versamento della quota associativa, che si sono candidati alla carica.

#### **Articolo 3** **Procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli provinciali**

1. Ai sensi dell'art. 25 comma 5 dello Statuto il rinnovo delle cariche sociali delle 50&Più provinciali deve avvenire prima dell'Assemblea elettiva nazionale.

2. Le convocazioni delle Assemblee provinciali sono di competenza dei rispettivi Presidenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni.
3. L'invio delle convocazioni è a cura dell'Associazione che vi provvede per posta ordinaria, sul sito o attraverso le pubblicazioni dell'Associazione, o con altro mezzo di volta in volta ritenuto opportuno.
4. Le 50&Più provinciali comunicano all'Associazione gli avvisi di convocazione delle Assemblee almeno 45 giorni prima della data fissata per le Assemblee stesse.
5. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati ai soci almeno 15 giorni prima della data delle riunioni, o 5 giorni prima in caso d'urgenza. Essi devono contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e le modalità di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione; le modalità di convocazione e svolgimento delle Assemblee sono quelle stabilite agli articoli 5 e 6 del Regolamento provinciale.
6. Le candidature alle cariche sociali di consigliere possono essere presentate, al più tardi, 6 giorni prima della data dell'Assemblea. L'elenco dei candidati deve essere affisso nella sede della 50&Più provinciale due giorni lavorativi prima del giorno delle elezioni, come da art. 11, comma 2 del Regolamento provinciale.
7. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del Regolamento provinciale, per la determinazione del numero dei componenti i Consigli direttivi delle 50&Più provinciali ci si può avvalere degli ultimi dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle Assemblee elettive, risultanti nell'archivio on-line dei soci.
8. L'Assemblea deve deliberare la nomina di tre scrutatori e l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto.
9. La verifica poteri per la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di voto è a cura dei segretari provinciali e deve essere attivata prima della votazione.
10. Le votazioni devono necessariamente avvenire a scrutinio segreto (art. 6, comma 3, del Regolamento provinciale).
11. Ogni socio ha diritto ad un voto o può delegare per iscritto un altro socio della stessa 50&Più provinciale. Ciascun socio non può disporre di più di due deleghe (art. 6 del Regolamento provinciale).
12. La scheda per le votazioni è unica e contiene l'elenco dei nomi dei soci, in regola con l'iscrizione, che si sono candidati nei termini previsti dal presente Regolamento.

13. In fase di votazione ciascun elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari o inferiore al numero dei candidati eleggibili.
14. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti e in caso di parità di voti, viene eletto il socio più anziano di età.
15. Il Presidente dell'Assemblea annuncia i risultati delle elezioni.

#### **Articolo 4**

### **Procedure elettorali per l'elezione del Presidente Onorario**

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, l'Assemblea può eleggere, su proposta del Presidente della 50&Più provinciale, il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario è eletto tra i dirigenti che si siano distinti per la lunga e comprovata esperienza associativa e l'impegno profuso per la valorizzazione di 50&Più; l'elezione può avvenire con voto palese.

### **TITOLO III**

## **CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE: ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI**

#### **Articolo 5**

### **Elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente**

1. Elettorato attivo: sono elettori i Consiglieri eletti dall'Assemblea provinciale.
2. Elettorato passivo:
  - a. alla carica di Presidente possono essere eletti i consiglieri provinciali che posseggono i requisiti di cui all'art. 21, comma 1, dello Statuto;
  - b. su proposta del Presidente, i consiglieri provinciali possono essere eletti alla carica di Vice Presidente.

### Articolo 6

#### Procedure elettorali per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti delle 50&Più provinciali

1. Rinnovato il Consiglio direttivo provinciale esso deve procedere in tempi brevi all'elezione del Presidente (art. 9 comma 1 del Regolamento provinciale).
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età, entro 7 giorni dall'elezione e comunque con un preavviso di 5 giorni. Il Presidente uscente e/o il Segretario provinciale vigileranno sul regolare svolgimento delle votazioni.
3. Le modalità di convocazione e di valida costituzione del Consiglio direttivo provinciale sono quelle stabilite nell'art. 8 del Regolamento provinciale.
4. Le elezioni si svolgono con voto a scrutinio segreto.
5. Ciascun consigliere provinciale ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.
6. È eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ad ulteriore votazione.
7. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento provinciale, dopo l'elezione del Presidente, nella stessa riunione, il Consiglio direttivo procede all'elezione dei Vice Presidenti proposti dal Presidente.

### Articolo 7

#### Disposizioni diverse

Dopo l'elezione del Consiglio provinciale, qualora siano presenti tutti i consiglieri neo-eletti, è possibile ricorrere all'autoconvocazione immediata del Consiglio direttivo stesso per procedere all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti.

### TITOLO IV

#### CONSIGLIO REGIONALE: ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

### Articolo 8

#### Elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente regionale

1. Elettorato attivo: sono elettori i componenti del Consiglio regionale, ovvero i Presidenti in carica delle 50&Più provinciali facenti capo alle rispettive regioni di appartenenza. Qualora la carica sia vacante, sono elettori i Vice Presidenti Vicari provinciali.
2. Elettorato passivo: possono essere eletti alla carica di Presidente e Vice Presidente delle 50&Più regionali i componenti il Consiglio regionale, ovvero i Presidenti provinciali in carica facenti capo alle rispettive regioni di appartenenza. Non possono essere eletti i Vice Presidenti Vicari provinciali.

### Articolo 9

#### Procedure elettorali per l'elezione del Presidente della 50&Più regionale

1. Ai sensi dell'art. 25 comma 5 dello Statuto, il rinnovo delle cariche sociali delle 50&Più regionali deve avvenire prima dell'Assemblea elettiva nazionale e dopo il rinnovo delle cariche sociali provinciali.
2. Il Presidente uscente, o in mancanza il Vice Presidente o il Consigliere più anziano d'età, convoca il Consiglio regionale.
3. Le modalità di convocazione e di valida costituzione del Consiglio regionale sono quelle stabilite negli articoli 6 e 8 del Regolamento regionale.
4. Viene eletto Presidente della 50&Più regionale il consigliere che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede ad ulteriore votazione.
5. L'elezione del Vice Presidente regionale è obbligatoria.
6. Ogni consigliere regionale ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
7. Le elezioni si svolgono con votazione a scrutinio segreto.

## **TITOLO V CARICHE SOCIALI NAZIONALI**

### **Articolo 10**

#### **Elettorato attivo e passivo per l'Assemblea nazionale**

1. Elettorato attivo: sono elettori i Presidenti delle 50&Più provinciali operanti in Italia o loro delegati scelti tra i componenti del Consiglio direttivo della 50&Più provinciale rappresentata. Può essere delegato anche il Presidente di un'altra 50&Più provinciale fino ad un massimo di 2 (due) deleghe.
2. Elettorato passivo:
  - a. Consiglieri nazionali. Possono essere eletti alla carica di Consigliere nazionale tutti i Presidenti in carica delle 50&Più provinciali che manifestano formalmente la volontà di candidarsi.
  - b. Presidente nazionale. Ai sensi dell'articolo 21 comma 2 dello Statuto, possono essere eletti alla carica di Presidente nazionale i Presidenti in carica delle 50&Più provinciali che manifestano formalmente la volontà di candidarsi alla carica.

### **Articolo 11**

#### **Procedure elettorali: adempimenti dell'Associazione**

Apertura delle procedure elettorali: il Presidente comunica alle 50&Più provinciali e regionali la data dell'Assemblea elettiva almeno 45 giorni prima e convoca l'Assemblea elettiva nazionale. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

### **Articolo 12**

#### **Procedure elettorali: adempimenti delle 50&Più provinciali**

1. Entro i trenta giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, le 50&Più provinciali devono concludere, con le modalità descritte agli articoli 3 e 6 del presente Regolamento, le operazioni di rinnovo delle cariche sociali (Consigli direttivi provinciali, Presidenti e Vice Presidenti).

2. Nei giorni immediatamente successivi agli avvenuti rinnovi, le Segreterie delle 50&Più provinciali dovranno inviare tramite posta o e-mail alla sede centrale dell'Associazione, i verbali delle Assemblee con i nominativi dei consiglieri neo-eletti e i verbali dei Consigli direttivi di elezione dei nuovi Presidenti con i relativi nominativi.

### **Articolo 13**

#### **Procedure elettorali: adempimenti delle 50&Più regionali**

Entro i quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea elettiva nazionale, le 50&Più regionali dovranno convocare i Consigli regionali per eleggere i nuovi Presidenti e comunicare all'Associazione i nominativi dei neo-eletti.

### **Articolo 14**

#### **Procedure elettorali: adempimenti per la formazione delle liste elettorali nazionali**

1. Entro 6 giorni precedenti le elezioni:
  - a. i Presidenti provinciali che vogliono candidarsi alla carica di Presidente nazionale dovranno presentare la propria candidatura;
  - b. i Presidenti provinciali che vogliono candidarsi alla carica di Consigliere nazionale devono presentare la propria candidatura;
  - c. coloro i quali vogliono candidarsi alla carica di componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri devono presentare la propria candidatura unitamente ad un curriculum comprovante i titoli di cui agli articoli 19 e 20 dello Statuto per dimostrare la competenza amministrativa o la loro esperienza in materia giuridica;
  - d. ai sensi dell'articolo 19 comma 3 dello Statuto la carica di Componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro organo collegiale nazionale di cui all'articolo 6 comma 2 dello Statuto;
  - e. ai sensi dell'articolo 20 comma 3 dello Statuto, la carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale di cui all'articolo 6 comma 2 dello Statuto.
2. Le candidature dovranno essere comunicate in forma scritta (e-mail, fax, lettera) all'Associazione.

## Articolo 15 Le liste

1. Le liste sono quattro:
  - a. per l'elezione del Presidente, la lista è composta dai Presidenti provinciali che hanno presentato la loro candidatura;
  - b. per l'elezione dei componenti il Consiglio direttivo nazionale, la lista è composta da tutti i Presidenti provinciali che hanno manifestato la volontà di essere eletti;
  - c. per l'elezione del Collegio Sindacale, la lista è composta dai candidati che hanno presentato, unitamente al curriculum, la loro candidatura;
  - d. per l'elezione del Collegio dei Probiviri, la lista è composta dai candidati che hanno presentato, unitamente al curriculum, la loro candidatura;
  - e. Le liste saranno a disposizione degli elettori prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva nazionale.

## Articolo 16 Assemblea elettiva nazionale: votazioni

1. L'Assemblea elettiva nazionale è convocata e si svolge a norma di Statuto (artt. 8, 9, 10 e 11). Il Presidente dell'Assemblea, dopo la nomina dei tre scrutatori, fissa l'orario di apertura e chiusura delle votazioni.
2. Sono legittimati all'esercizio del diritto di voto i Presidenti delle 50&Più provinciali operanti in Italia o loro delegati scelti tra i componenti del Consiglio direttivo della 50&Più provinciale rappresentata. Può essere delegato anche il Presidente di un'altra 50&Più provinciale con un massimo di 2 (due) deleghe (art. 7, commi 2 e 3 dello Statuto).
3. Le votazioni sono a scrutinio segreto, salvo che il 10% dei voti presenti in Assemblea chieda di procedere con voto palese (art. 9 comma 3 dello Statuto). Le operazioni di verifica poteri per il controllo della legittimazione attiva all'esercizio del diritto di voto sono a cura della Segreteria nazionale. Il Presidente dell'Assemblea, insediato il seggio elettorale, presiede insieme alla Segreteria nazionale le operazioni di voto.
4. Ogni votante, opportunamente identificato, riceverà 2 schede: una per l'elezione del Presidente; una per il rinnovo del Consiglio direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

5. Per l'elezione del Presidente, la scheda elettorale contiene i nomi dei candidati; si potrà dare una sola preferenza, pena la nullità della scheda di votazione. Se c'è un solo candidato alla carica di Presidente, questi per essere eletto deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti; negli altri casi è eletto Presidente che ottiene il maggior numero di voti. Ai sensi dell'art. 23 comma 2 dello Statuto, il Presidente nazionale può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.
6. Per il Consiglio direttivo nazionale, la scheda elettorale contiene tutti i nominativi dei Presidenti provinciali che hanno formalmente comunicato la loro candidatura. Sono eletti i primi 30 nominativi che ottengono il maggior numero di voti. Non si possono dare più di 30 preferenze, pena l'annullamento della scheda di votazione.
7. Per il Collegio Sindacale, la scheda è formata da una lista di candidati come previsto dall'art. 15, lettera c) del presente Regolamento. Si potranno esprimere, al massimo, cinque preferenze. Sono eletti componenti effettivi, i primi tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. Sono eletti supplenti i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.
8. Per il Collegio dei Probiviri, la scheda è formata da una lista di candidati come previsto dall'art. 15, lettera d, del presente Regolamento. Si potranno esprimere, al massimo, cinque preferenze. Sono eletti componenti effettivi i primi tre candidati che ottengono il maggior numero di voti. Sono eletti supplenti i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.
9. Le schede elettorali devono essere consegnate ai votanti in busta chiusa e devono contenere la dicitura degli Organi per i quali si concorre all'elezione ed il nome e cognome dei candidati.

10. Per tutti quanti i tipi di elezione, gli elettori hanno diritto ad esprimere il voto sulla base del numero dei soci rappresentati (art. 7 comma 4 dello Statuto).

11. Al termine dello spoglio delle schede elettorali, il Presidente dell'Assemblea comunica i risultati delle votazioni.

### Articolo 17

#### Consiglio direttivo nazionale: elezione dei membri di Giunta e dei Vice Presidenti

Spetta al Consiglio direttivo votare a scrutinio segreto la composizione della Giunta esecutiva - fino ad un numero massimo di 10 (dieci) Vice Presidenti e restanti membri fino a raggiungere un numero massimo complessivo di 20 (venti) - i cui nominativi saranno proposti dal Presidente che li sceglie tra i componenti del Consiglio direttivo secondo criteri che garantiscano un'equilibrata rappresentanza territoriale ed esperienza associativa (art. 14, comma 2, lettera a) dello Statuto). La votazione è a scrutinio segreto (art. 13, comma 8 dello Statuto).

### Articolo 18

#### Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f2) dello Statuto.

#### Fac-simile scheda di votazione per le 50&Più provinciali

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL \_\_\_\_\_  
Candidati al Consiglio provinciale  
di \_\_\_\_\_

- Mario Rossi
- Elena Bianco
- Maria Blu
- Lina Giallo
- Gino Bianchi
- Giuseppina Neri
- Paola Monti
- Andrea Arancio

\_\_\_\_\_

Il numero di preferenze non può superare il numero di candidati eleggibili ai sensi dell'art. 7 lettera c) del Regolamento per la disciplina dell'attività delle 50&Più provinciali e per la costituzione e l'attività degli Organi provinciali e il loro controllo.

## **Regolamento dei Probiviri (Art. 14, comma 2, lettera f3)**

### **Articolo 1 Definizioni**

Nel presente Regolamento si intendono:

- per Collegio: il Collegio dei Probiviri previsto dall'art. 20 dello Statuto
- per Presidente: il Presidente dei Probiviri
- per Segretario: il Segretario del Collegio dei Probiviri
- per Proboviro: uno dei componenti del Collegio dei Probiviri.

### **Articolo 2**

#### **Costituzione, sede, composizione del Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio è costituito dai componenti indicati nell'art. 20, comma 2, dello Statuto.
2. Il Collegio ha sede in Roma, presso la sede legale dell'Associazione.
3. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza dei votanti.
4. In caso di mancanza, per qualsiasi ragione, di uno dei componenti del Collegio, subentra, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso, il componente supplente primo dei non eletti, che rimane in carica fino all'Assemblea successiva. Quest'ultima procede ad integrare il posto vacante con l'elezione di un nuovo componente che scade con i membri già in carica. Nel caso in cui un componente il Collegio sia parte di un procedimento sottoposto al giudizio dei Probiviri, ad esso subentra il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo dell'Associazione fino alla conclusione del procedimento.
5. Qualora, nelle more di un procedimento, uno dei membri effettivi risulti impossibilitato a svolgere il suo incarico, per un periodo superiore a 30 giorni, viene sostituito dal componente supplente più anziano di età, senza che ciò comporti interruzione del procedimento in corso. Il membro supplente rimane in carica fino alla conclusione del singolo procedimento.

### **Articolo 3 Presidente**

1. Il Presidente convoca il Collegio, lo presiede e svolge ogni attività di impulso per il suo funzionamento.
2. Il Collegio viene convocato con apposita comunicazione da inviarsi, nelle forme ritenute più idonee dal Presidente, almeno cinque giorni prima del giorno della riunione.
3. In caso di vacanza del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta dal suo componente più anziano di età, fino all'Assemblea successiva.

### **Articolo 4 Competenze**

Al Collegio dei Probiviri sono attribuite le competenze stabilite nell'art. 20, comma 5 dello Statuto.

### **Articolo 5 Segretario**

1. Il Segretario è designato dal Presidente dell'Associazione, tra i componenti del Collegio. Il Segretario ha i seguenti compiti:
  - a. assiste il Presidente al fine di assicurare il regolare funzionamento del Collegio;
  - b. riceve ed invia le comunicazioni previste nel presente Regolamento;
  - c. redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali e gli atti del Collegio, dei quali autentica le copie.
1. Al Segretario spetta il rimborso spese.

### **Articolo 6 Astensione e ricusazione**

1. Il Proboviro che abbia interesse in un procedimento all'esame del Collegio, ovvero rapporti di parentela o di dipendenza con una delle parti del procedimento stesso, ha l'obbligo di astenersi.
2. Nei casi previsti nel precedente comma, le parti del procedimento posso-

no formulare istanza di ricusazione da inviare al Segretario almeno cinque giorni prima della riunione relativa al procedimento stesso. Sull'istanza decide inoppugnabilmente il Presidente.

## Articolo 7 Procedimento

1. L'intervento del Collegio è promosso dal Presidente dell'Associazione ovvero dalla parte interessata, con istanza inviata al Segretario; questi la comunica senza indugio al Presidente, alle altre parti interessate ed al Presidente dell'Associazione, ove non sia parte del procedimento.
2. L'istanza risultata improponibile o improcedibile viene archiviata con decisione del Collegio, comunicata al Presidente dell'Associazione.
3. Nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento dell'istanza il Presidente fissa la prima riunione e convoca il Collegio e le parti. Le parti devono comparire personalmente ovvero a mezzo di rappresentante munito di delega scritta, valida anche ai fini della conciliazione.
4. Il Collegio, udite le parti, esperisce il tentativo di conciliazione; se questo riesce, viene redatto apposito verbale contenente i termini dell'accordo, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dalle parti. Il Segretario rilascia a queste ultime copia autentica del verbale e ne trasmette copia al Presidente dell'Associazione, ove questi non sia parte nel procedimento. Se il tentativo non riesce, il Presidente ne dà atto a verbale ed assegna alle parti un termine di 30 giorni per depositare memorie e documenti ed un ulteriore termine per le repliche.
5. Decorsi tali termini, visti gli atti e i documenti depositati dalle parti, il Collegio decide se dare corso all'istruttoria. Il Collegio può delegare il compimento degli atti istruttori ad uno dei suoi componenti.
6. Il Collegio adotta la propria decisione entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria. Su concorde richiesta delle parti ovvero in presenza di questioni di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal Presidente per ulteriori trenta giorni e per non più di due volte.
7. Nei casi previsti dall'art. 20 comma 5, lettera b) dello Statuto, la decadenza deve essere deliberata dagli organi competenti, secondo quanto disposto dall'articolo 9 comma 9, del Regolamento provinciale, e dall'art. 14, comma 2, lettera q) dello Statuto, e comunicata, entro 5 giorni dalla sua pronuncia, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle persone nei cui confronti è stato adottato il provvedimento. Inoltre:

- a. qualora la decadenza sia pronunciata dal Consiglio direttivo provinciale, il Presidente della 50&Più provinciale dove è residente l'iscritto dichiarato decaduto rappresenta la 50&Più provinciale stessa presso il Collegio, salvo che non sia egli stesso parte in causa;
  - b. qualora la decadenza sia pronunciata nei confronti di un socio-consigliere nazionale, il Presidente nazionale rappresenta l'Associazione presso il Collegio, salvo che non sia egli stesso parte in causa.
8. Gli Organi associativi o i singoli associati possono inviare le istanze di apertura dei procedimenti indicati e i ricorsi tramite lettera raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano.
  9. I ricorsi avverso i provvedimenti deliberati dagli Organi associativi devono essere presentati entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei provvedimenti stessi.

## Articolo 8 Decisione

1. Conclusa l'istruttoria, il Presidente convoca il Collegio per l'esame della controversia e per la sua decisione. Questa è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Collegio.
2. La decisione è depositata, entro 30 giorni dalla sua pronuncia, presso la sede del Collegio. Il Segretario ne comunica il deposito alle parti, rilasciandone loro copia autentica della decisione, e ne trasmette copia al Presidente dell'Associazione, ove non sia parte nel procedimento.

## Articolo 9 Mezzi finanziari

1. L'Associazione provvede ai mezzi per il funzionamento del Collegio.
2. Ai Proviviri compete, per ogni attività connessa al funzionamento del Collegio, il rimborso delle spese.

## Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f3) dello Statuto

## **Regolamento Amministrativo delle 50&Più Provinciali e Regionali (Art. 14, comma 2, lettera f4)**

### **Disposizioni Generali**

1. Le risorse finanziarie di 50&Più Associazione nel loro complesso costituiscono il Rendiconto generale della stessa, che ricomprende anche le entrate e le spese relative alle attività delle 50&Più Provinciali e Regionali.
2. Le 50&Più Provinciali e Regionali costituiscono articolazioni organizzative interne alla stessa Associazione, come tali prive di autonomia giuridica, come meglio definito dall'art. 5 dello Statuto. I flussi economico-finanziari riferibili alle 50&Più provinciali e regionali confluiscono nel Rendiconto economico-finanziario consuntivo e nel Rendiconto preventivo dell'Associazione, cui compete in via esclusiva la titolarità dei rapporti economici con i soggetti associati e con i terzi. L'Associazione regola gli impegni economici assunti a livello provinciale e regionale sulla base dei rendiconti preventivi locali delle 50&Più Provinciali e Regionali come predisposti dall'Associazione e comunicati alle stesse dal Segretario Generale nazionale ai Segretari provinciali e regionali entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Le quote associative versate dai soci di ciascuna 50&Più Provinciale confluiscono nel Rendiconto dell'Associazione e sono incamerate sui conti correnti di quest'ultima.
4. Le 50&Più provinciali e regionali godono di un'autonomia organizzativa e, pertanto, possono definire la strutturazione dei loro uffici provinciali/regionali e programmare le attività associative. Qualora questo comporti degli impegni di spesa, le 50&Più provinciali e regionali devono sottoporre preventivamente all'Associazione le richieste di autorizzazione, le quali devono comunque rientrare nell'ammontare delle situazioni economiche preventive comunicate annualmente dall'Associazione alle 50&Più provinciali e regionali, come definito nei rispettivi Regolamenti.
5. Relativamente alle contrattualistiche e alle spese sostenute dall'Associazione per conto delle 50&Più Provinciali e Regionali, l'Associazione utilizzerà il proprio codice fiscale n° 80055410585; le contrattualistiche e le relative fatture, pertanto, devono essere intestate a 50&Più Associazione complete di codice fiscale come sopra riportato, l'indicazione della 50&Più regionale e provinciale alla quale si riferisce la spesa, oltre che IBAN del

beneficiario. A tali indicazioni dovranno attenersi i Segretari provinciali e regionali verso le terze parti.

6. Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, le quote spettanti alle 50&Più provinciali costituiscono entrate proprie dell'Associazione. L'ammontare complessivo delle stesse viene tenuto in considerazione dall'Associazione al fine di definire le situazioni economiche preventive annuali di spesa per ogni singola 50&Più provinciale e regionale.
7. Per le richieste di spesa relative alla strutturazione degli uffici provinciali e regionali, oltre che quelle relative alla programmazione delle attività associative provinciali e regionali, occorre formale richiesta scritta a firma congiunta del Presidente e del Segretario provinciali o regionali da inviarsi al Segretario Generale nazionale.
8. Gli adempimenti amministrativi inerenti le collaborazioni, contratti di collaborazione, liquidazione del compenso, versamento delle ritenute fiscali, previdenziali, Inail, certificazioni, mod.770, ecc. sono curati esclusivamente dalla Associazione. Pertanto, le 50&Più provinciali e regionali non devono corrispondere direttamente alcun importo relativo a collaborazioni di qualsiasi natura.
9. L'importo del rimborso spese chilometrico eventualmente spettante agli Organi provinciali e regionali, oltre che ai collaboratori volontari, deve essere equiparato a quello stabilito annualmente dalla Associazione per i dipendenti e gli Organi centrali.
10. Le spese sostenute dalle 50&Più provinciali e regionali per lavori di ristrutturazione sedi o acquisto di beni mobili necessitano di preventiva apposita autorizzazione dell'Associazione e dei relativi servizi preposti a livello centrale che ne attestino la corrispondenza rispetto alle esigenze operative, l'opportunità e la fattibilità della spesa. Ciò anche al fine di garantire il rispetto dei budget preventivi dell'Associazione per tali tipologie di spesa e il controllo della rispondenza degli interventi e/o acquisti alle normative di sicurezza vigenti (vedi normative di legge riguardanti ambiente, salute e sicurezza sul lavoro).
11. Le 50&Più provinciali e regionali, pur nella autonomia di gestione organizzativa, devono attenersi nella previsione di spesa ai principi e agli obiettivi definiti dall'Associazione, nonché nell'elaborazione delle richieste, in un'ottica di gestione sana ed economicamente equilibrata, alle effettive capacità di spesa della 50&Più provinciale e regionale stessa.
12. Le 50&Più provinciali e regionali sono tenute a prendere visione delle situazioni economiche preventive e consuntive predisposte e comunicate dall'Associazione.

13. Le 50&Più provinciali e regionali sono tenute a rendicontare gli eventi turistico-ricreativi provinciali e regionali effettuati con i soci attraverso il modello redatto dalla sede centrale, disponibile nell'area on-line di Punto di Incontro e l'Area Riservata di 50&Più Associazione.

## Gestione Finanziaria

### 1. Situazione economica di previsione

L'esercizio economico-finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). La gestione economico-finanziaria si svolge in base al rendiconto annuale di previsione predisposto dall'Associazione e comunicato al Consiglio Direttivo Provinciale entro il 31 marzo di ogni anno, come da articolo 9 comma 5 del Regolamento provinciale e articolo 7 comma 5 del Regolamento regionale.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, la situazione economica preventiva indica l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare, in base al numero dei soci esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, e delle spese che si potranno sostenere nell'esercizio di riferimento.

Gli stanziamenti di spesa sono iscritti nelle situazioni economiche in relazione anche ai programmi definiti dal Segretario Generale nazionale con i Segretari provinciali/regionali, in base alle richieste ed indicazioni dei rispettivi Consigli Direttivi tramite apposita relazione del Presidente.

### 2. Situazione economica Consuntiva

La situazione economica consuntiva evidenzia le entrate e le uscite complessivamente registrate per ogni capitolo, nonché il risultato economico dell'anno.

L'elaborazione della situazione economica consuntiva avviene da parte dell'Amministrazione centrale di 50&Più Associazione. La situazione economica consuntiva dovrà essere comunicato dal Segretario Generale nazionale al Segretario provinciale/regionale in tempo utile affinché possa essere portato alla visione del Consiglio Direttivo provinciale/regionale e dell'Assemblea provinciale entro il 30 giugno di ciascun anno (art. 7 del Regolamento provinciale).

### 3. Disposizioni diverse

Le 50&Più provinciali e regionali possono essere dotate di una cassa contanti e/o di altri mezzi elettronici di pagamento, come meglio definiti

dall'Amministrazione centrale dell'Associazione. Le relative richieste devono essere effettuate a firma congiunta del Presidente e del Segretario provinciale/regionale.

Mensilmente o con diversa periodicità che può essere definita, ogni Segretario provinciale/regionale renderà all'Amministrazione centrale le spese sostenute nel periodo, confermando la consistenza di cassa contanti ove presente.

Le richieste di spesa devono rispettare il principio della firma congiunta del Presidente e del Segretario provinciale/regionale. Questi ultimi devono adoperarsi per la trasmissione dei giustificativi di spesa sempre in originale all'Amministrazione centrale che venissero recapitati presso la sede delle 50&Più provinciali e regionali.

Tutte le entrate e tutte le uscite di competenza delle 50&Più provinciali e regionali vengono contabilmente iscritte dall'Amministrazione centrale nel Rendiconto consuntivo dell'Associazione e imputate per competenza analiticamente alle 50&Più provinciali e regionali.

Le situazioni economiche preventive e consuntive delle 50&Più provinciali e regionali rappresentano una situazione analitica delle entrate ed uscite a loro direttamente riferibili e a consuntivo imputate nella contabilità generale dell'Associazione.

## Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione in Consiglio come da art. 14 comma 2 lettera f4) dello Statuto.



